COMUNE DI ASSORO

Regolamento per la toponomastica cittadina

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del giorno 11/05/2007

Art. 1 - Definizione

Il presente regolamento disciplina la materia della toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle vie cittadine nelle aree di più recente urbanizzazione, nonché della ridenominazione di vie e/o di piazze già esistenti.

Art. 2 - Competenze comunali

Il Comune, ai sensi della vigente normativa, ha l'obbligo di definire ogni spazio del suolo pubblico, con una propria denominazione. Può, altresì decidere di intitolare scuole e dedicare monumenti, lapidi o altra specie di ricordi a carattere permanente.

Art. 3 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 responsabile del procedimento in materia toponomastica è l'Ufficiale d'anagrafe di concerto con il Responsabile dell' Ufficio Tecnico.

ART. 4 - Commissione consultiva

Il compito di vagliare le proposte in materia di toponomastica cittadina è affidato ad una commissione consultiva composta dal Sindaco o dall'Assessore da Lui delegato e dai membri della Commissione Consiliare "Territorio e ambiente " e dal Responsabile del terzo settore. La competente Commissione potrà avvalersi di esperti in discipline storiche, ambientali e in tradizioni popolari.

Le funzioni di Segretario della commissione saranno svolte da un dipendente Comunale del settore di riferimento destinato dal Responsabile del Settore stesso.

Art. 5 - Compiti della Commissione

La commissione ha l'incarico di esaminare ed esprimere un motivato parere su tutte le proposte di:

- 1. denominazione di nuove strade, piazze o aree di circolazione;
- 2. sostituzione, in casi eccezionali, di toponimi già esistenti;
- 3. denominazione delle scuole , in genere, e di qualsiasi istituzione dipendente dal Comune;
- 4. erezione di monumenti o apposizione di lapidi e altri ricordi a carattere permanente in luogo pubblico o aperti al pubblico (ad eccezione delle chiese e cimiteri).

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza avere sentito il parere della commissione.

La commissione può di sua iniziativa avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

Essa ha l'obbligo di esaminare le proposte indicate dal Sindaco sullo stesso oggetto.

Alla Commissione possono essere indirizzate proposte di intitolazione di nuove vie, piazze da parte di cittadini elettori, in numero non inferiore a 100 unità.

Art. 6 - Piano topografico

Agli effetti della denominazione di nuove vie e piazze del Comune si deve tenere conto del piano topografico e dei contesti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

Art. 7 - Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto della Legge 8 giugno 1990 n. 142 "Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali", sono di competenza della Giunta Comunale.

Art 8 - Modifica di denominazione

Le proposte di modifica delle denominazioni devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade, piazze, ecc. senza la preventiva autorizzazione da chiedersi per mezzo degli organi competenti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9 - Nomi di cittadini

Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persona che non sia deceduta da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per la causa nazionale: vittime della mafia, del terrorismo e del lavoro.

E data, per altro facoltà alla Prefettura, per delega del Ministero degli Interni, di consentire deroghe alle suindicate disposizioni in casi eccezionali.

Art. 10 - Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata in modo da permettere una agevole individuazione e una facile lettura.

Art. 11 - Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri.

Normalmente la numerazione civica è realizzata secondo i sotto indicati criteri:

- a. la via ha origine dall'accesso ritenuto principale e la numerazione porta i numeri pari a destra e dispari a sinistra di chi vi entra dall'accesso principale.
- b. Nelle piazze la numerazione è progressiva ed inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale.
- c. Fuori dai centri e dai nuclei abitati (ovvero nelle contrade) per la numerazione delle case sparse si utilizza il numero progressivo indipendentemente dalla collocazione a destra o a sinistra di chi vi entra dall'accesso principale.

Art. 12 - Numerazione interna

Gli accessi aperti su una stessa scala o uno stesso cortile devono essere contrassegnati con lo stesso numero accompagnato da una lettera alfabetica (in sequenza progressiva) corrispondente ad ogni accesso.

Gli accessi in edifici a più piani saranno contrassegnati dallo stesso numero civico accompagnato dalla specificazione del piano di pertinenza. In presenza di più scale o cortili, questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 13 - Lapidi commemorative

L'apposizione di lapidi di ricordo alla casa natale di cittadini illustri o nei luoghi in cui si svolsero o vengono a svolgersi avvenimenti memorabili per la comunità, è sottoposta al parere della commissione di cui all'art. 4, fatti salvi gli adempimenti sotto il profilo edilizio.

Art. 14 - Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 15 - Richiesta Per l'attribuzione della numerazione civica

L'indicazione del numero civico va richiesta all'ufficio tecnico.

Art. 16 - Obblighi dei proprietari

A costruzione ultimata e comunque prima che un fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità nel caso di fabbricato destinato ad altro uso (magazzini,garage, attività commerciale).

Art. 17 - Documentazione della domanda

La domanda di autorizzazione per la denominazione o la ridenominazione di vie, piazze, ecc. deve essere corredata dai seguenti atti:

- a. Deliberazione della Giunta Comunale divenuta esecutiva ai sensi di legge;
- b. Copia del parere espresso circa la nuova denominazione dalla Deputazione di Storia Patria;
- c. Breve relazione circa le notizie biografiche delle persone delle quali si intende onorare la memoria;
- d. Autorizzazione del Prefetto, per delega del Ministero dell'Interno, nel caso in cui le persone a cui si intende intitolare vie o piazze siano decedute da meno di dieci anni;
- e. Copia dell'approvazione della Sovrintendenza ai monumenti, per delega del Ministro della pubblica Istruzione, nei casi in cui si intenda intitolargli strade o piazze pubbliche le quali già posseggano una propria denominazione.

Art. - 18 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alla presente legislazione in materia e particolarmente

PER LA TOPONOMASTICA: R.D. 10. 05. 1923 n. 1158

Leg. 23. 06. 1927 n. 1188

PER L'ANAGRAFE: Leg. 24. 12 1954 n. 1228

D.P.R. 30. 05. 1989 n. 223

e alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).